

STATUTO

**PANGEA- NIENTE TROPPO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA AREZZO 6

Numero REA: RM - 787238

Codice fiscale: 04601221007

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-11-2006 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO
Della " PANGEA - NIENTE TROPPO Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Comune di Roma la Società Cooperativa denominata: **"PANGEA – NIENTE TROPPO Società Cooperativa Sociale"**. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrecenta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 – Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della stessa.

La Cooperativa, inoltre, conformemente all'art.1 della Legge 13 giugno 2005 n.118, nella sua qualità di organizzazione privata senza scopo di lucro (impresa sociale) esercita in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 8 novembre 1991, n.381 e del presente Statuto.

La Cooperativa, tramite la gestione in forma associata, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale saranno definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei diritti universali della persona umana, così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione".

In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione, ecc.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi o ad altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4- Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei Soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di

attività socio-educative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se svantaggiati e portatori di interessi sociali ed economici rilevanti.

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può:

organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere socioculturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, ecc., tendenti a sviluppare lo spirito di solidarietà e a favorire la pratica di un consumo responsabile e sostenibile, qualitativamente e socialmente rilevante, da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

svolgere attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale";

diffondere le più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) Commercio Equo e Solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) cooperazione sociale (attività di soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione); 5) corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti, servizi e materiale informativo elaborati con i soggetti svantaggiati, in modo da attivare processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci e fruitori anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti e servizi a condizioni vantaggiose;

promuovere la forma di distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del Commercio Equo e Solidale basato sul pagamento di prezzi equi dei prodotti provenienti dai Paesi Economicamente Meno Sviluppati e su rapporti di cooperazione duraturi e paritari, prevenendo in tal modo lo sfruttamento lavorativo e commerciale dei produttori di aree svantaggiate del mondo.

In particolare, per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può:

gestire Botteghe del Mondo, luoghi di promozione e diffusione di iniziative di economia solidale, con le finalità descritte sopra;

svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti dell'economia solidale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;

svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli (con espressa esclusione dei quotidiani), per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale (comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate, le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni, tutte le altre materie comprese negli scopi della Cooperativa);

promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione;

acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della Cooperativa;

promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della Cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della Unione Europea;

promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole, enti pubblici ed enti privati sui temi sopra indicati;

realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le

aree di intervento della Cooperativa sopra enunciate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;
organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di educazione alla pace;
stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento e alle condizioni previste dal successivo Art. 29. Tale attività è limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà inoltre:

compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, creditizie e finanziarie, che saranno ritenute necessarie dall'organo amministrativo, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;
compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/12/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
ricevere prestiti dai Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci;
svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi;
consorzarsi ad altre cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fidejussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
partecipare, anche con obblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 – Marchio

La Società si avvarrà del marchio "PANGEA – NIENTE TROPPO", anche disgiuntamente.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6 - Soci Cooperatori

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di Soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire.

Possono essere ammesse come Soci della Cooperativa persone giuridiche, pubbliche o private, enti o associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

I Soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:

Soci Lavoratori, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa o che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa sviluppandone le tematiche sociali ed educative, secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell'art.6 della Legge 3 aprile 2001, n.142. Ai Soci Lavoratori si applica quanto previsto dall'art.12 del Decreto Lgs. 24 marzo 2005 n.155.

Soci Fruttori, utenti dei servizi o dei prodotti commercializzati dalla Cooperativa, il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al solo godimento dei beni e servizi forniti, anche indirettamente, nel senso

che possono diventare Soci i genitori di ragazzi minorenni interessati alle attività educative;
Soci Volontari che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, esclusivamente per fini di solidarietà secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381 ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei Soci. Essi condividono lo scopo e le finalità della Cooperativa e sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

In nessun caso possono essere Soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 7 - Categoria speciale di Soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci Cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo Soci lavoratori o fruitori comunque in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 del presente Statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri Soci.

I Soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli Artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'Art.11 del presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'Art. 12 del presente Statuto:

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione,

l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del Socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il Socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci di cui all'Art. 6 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di Socio Cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al Socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei Soci Cooperatori.

Art. 8 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita IVA;

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

i motivi della richiesta e la tipologia di socio a cui si chiede di essere iscritto;

l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;

la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli Artt. 45 e seguenti del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 9 - Obblighi del Socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

del capitale sottoscritto;

della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Ogni Socio si impegna a collaborare al buon andamento della Cooperativa partecipando alle assemblee, acquistando i prodotti da essa forniti, divulgando e promuovendo le sue attività.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il Socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il Socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 – Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi Artt. 46 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio Cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 – Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di Socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di Socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa;

che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al Socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;

che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia entro trenta (30) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il Socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli Artt. 46 e seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 13 – Delibere di recesso ed esclusione

Le delibere assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli Artt. 46 e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 – Liquidazione della quota

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo Art. 27, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 – Morte del Socio

In caso di morte del Socio gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle

azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente Art. 14.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'Art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un (1) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I Soci esclusi per i motivi indicati nell'Art. 12, lettere b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'Art. 1243 del codice civile.

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'Art. 4 della legge 31/01/92, n. 59.

Art. 18 - Conferimento e azioni dei Soci sovventori

I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro duecentocinquanta (250,00) ciascuna.

Ogni Socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a quattro.

Art. 19 - Alienazione delle azioni dei Soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il Socio potrà vendere a chiunque.

Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione;

l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle azioni emesse;

il termine minimo di durata del conferimento;

i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i Soci cooperatori ;

i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche Soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I Soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai Soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 - Recesso dei Soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai Soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i Soci cooperatori.

TITOLO V AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92 .

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro duecentocinquanta (250,00).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai Soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di due (2) punti rispetto a quella dei Soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 23 - Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei Soci dalla legge e dal presente Statuto, viene convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 24 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 – Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale che è variabile ed è costituito:

dai conferimenti effettuati dai Soci Cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (euro venticinque). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun Socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa.

dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'Art. 27 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente Art. 9;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'Art. 2346 del codice civile.

Art. 26 – Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente Art. 8, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel

libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 27 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge 31/01/92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'Art. 7 della legge 31/01/92 n. 59;

ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei Soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli Soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

La Cooperativa, inoltre, redige e deposita presso il registro delle imprese il bilancio sociale, ai sensi dell'art.10, comma 2 del Decreto Lgs. 24 marzo 2006 n.155.

Art. 28 – Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e fermo restando:

il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 29 – Prestiti dei soci.

La Società potrà ricevere prestiti dai Soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del Socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla norma vigente. Il Socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 30 – Organi della Società

Sono organi della Società:

l'Assemblea dei soci;
il Consiglio di Amministrazione;
il Collegio Sindacale o il Revisore Contabile, se nominati.

Art. 31 – Assemblee dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio il fax, l'e-mail, ecc.) almeno otto (8) giorni prima della data stabilita, riportando il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

In mancanza del suddetto adempimento l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 32 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio e destina gli utili;
delibera sulla emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente Art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
procede alla nomina degli Amministratori;
procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile, ove la carica non sia gratuita;
approva i regolamenti interni;
delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'Art. 27. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quanto si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'Art. 2365 del codice civile.

Art. 33 - Assemblea dei soci: costituzione e quorum deliberativi

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti Soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 34 – Assemblea dei soci: votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; salvo diversa delibera dell'Assemblea; per le elezioni delle cariche sociali si procederà a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 35 – Assemblea dei soci: voto

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i Soci sovventori si applica il precedente Art. 20, secondo comma.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta soltanto da un altro Socio che abbia diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di Socio Cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'Art. 2372 del codice civile. Ciascun Socio Cooperatore potrà rappresentare al massimo cinque soci.

Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 36 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non Socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 37 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a undici membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i Soci Cooperatori, oppure tra le persone indicate dai Soci Cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 38 – Consiglio di Amministrazione: competenze e poteri

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

A titolo esemplificativo, ad esso spetta: fra l'altro:

convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;

redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo o apposite note di gestione inserite nell'ambito della nota integrativa che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della Società;

compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi operazione bancaria;

conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

assumere, nominare, licenziare il personale della Cooperativa fissandone mansioni e retribuzione;

deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;

determinare l'eventuale remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o funzioni qualora non fosse stato deliberato dall'Assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'Art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni novanta (90) giorni gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 39 – Consiglio di Amministrazione: convocazioni e deliberazioni

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti anche a mezzo di messo o telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 40 - Consiglio di Amministrazione: integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'Art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata

d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 41 - Consiglio di Amministrazione: compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'eventuale compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 42 - Consiglio di Amministrazione: rappresentanza

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'organo amministrativo hanno disgiuntamente la rappresentanza legale della Cooperativa, di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 43 - Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ove la carica non sia gratuita.

Art. 44 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'Art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 45 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo Art. 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 46 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro cinquemila (5.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli Artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative ovvero dall'Associazione AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) ovvero da soggetto comunque estraneo alla Società. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'Art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 47 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 – Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 49 – Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Art. 27, lett. c);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'Art. 11 della legge 31/01/92 n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 - Regolamenti

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della

Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 51 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 52 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'Art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Allorquando si verifichi la diminuzione del numero dei Soci al di sotto delle nove unità e tali Soci siano tutte persone fisiche, e a patto che tale evento rivesta carattere di stabilità, l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria per adeguare lo Statuto alle norme relative alle Società a responsabilità limitata.